COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **20** del **27/05/2020**

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

Il giorno **27 maggio 2020** alle ore **20:30** in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Valentina FRANCI	presente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Federico BACCI	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca RIZA	presente	Edoardo CAVALIERI	presente
Francesca BENAZZI	presente	Luca D'ORISTANO	presente
Consuelo TINTI	presente	Giulia TOVOLI	presente
Irene COLANTUONI	presente	Davide NANNI	presente
Filippo Maria ZANIBONI	presente	Pier-Luigi ROCCA	assente
Alessandro SKUK	presente		

Il Segretario Generale, **LUISA MUSSO**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri FRANCI Valentina, SKUK Alessandro e CAVALIERI Edoardo.

(*La seduta di Consiglio comunale ha luogo in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto dei criteri definiti dal Presidente del Consiglio comunale con decreto n. 8 del 02/04/2020. Il sistema di videoconferenza utilizzato garantisce la possibilità di partecipazione a tutti i componenti e di poterne accertare l'identità, assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni del segretario generale e permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con la legge n.160 del 27/12/2019 art.1 comma 738 e seguenti,è stata abolita, ad eccezione della Tari, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,n.147, con conseguente abrogazione della Iuc-Tasi e della disciplina previgente Iuc-Imu e di tutte le disposizioni con essa incompatibili, ai sensi di quanto espressamente disposto dal comma 780 del sopra richiamato art.1, salvo ai sensi del medesimo comma, l'art.8 comma 1 e l'art.9 comma 9 del D.Lgs. n.23/11, l'art.13 comma dopo il 12-ter tranne il 13-bis del D.L.n.201/11 e ai sensi del comma 776, nonchè per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai comma da 738 a 775, in via residuale i comma da 161 a 169 dell'art.1, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Visto in particolare il comma 740, che prevede la non applicabilità dell'imposta ai possessori dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Visto il comma 748, che fissa direttamente l'aliquota base da applicare all'abitazione principale delle categorie A/1-A/8-A/9 e alle relative pertinenze allo 0,5% e la detrazione di cui al comma 749 pari a 200 euro; I Comuni possono, con delibera di consiglio intervenire su detta aliquota aumentandola di 0,1 punti percentuali o diminuendola sino ad azzerarla;

Viste le altre aliquote base ed in particolare:

- ai sensi dell'art.1, comma 750, l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557/1993 è pari allo 0,1%, con possibilità di riduzione da parte del Comune fino al suo azzeramento;

- ai sensi dell'art.1, comma 751, fino al 31/12/2021(successivamente diventeranno esenti dal tributo) l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino al suo azzeramento;

- ai sensi dell'art.1, comma 753, per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" l'aliquota è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato ed il Comune con deliberazione consiliare puo' aumentarla fino all'1,06% o diminuirla al limite dello 0,76%;

- ai sensi dell'art.1, comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli dei comma da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 e il Comune con deliberazione consiliare puo' aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 758 inerente l'applicabilità o meno dell'imposta ai terreni agricoli ed in particolare alla prevista esenzione applicabile al Comune di Pianoro poiché ricadente tra le fattispecie previste al punto d) del citato comma;

Ritenuto opportuno deliberare, ai sensi dell'art.1, comma 754 della Legge n.160/2019, l'aliquota ordinaria IMU (applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelli di cui ai comma da 750 a 753) nella misura dell'1,06%, nell'esercizio della facoltà ivi prevista, prevedendo nel contempo tutte le ipotesi nelle quali accordare nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta in

considerazione che il comma 756, impone solo dal 2021 la necessità per i Comuni di attenersi, nella diversificazione delle aliquote, alle fattispecie oggetto di un adottando decreto ministeriale specifico;

Richiamato il comma 760, in merito alle unità immobiliari locate a canone concordato che prevede la riduzione dell'imposta al 75% del dovuto;

Considerato che la base imponibile dell'Imu è disciplinata dall' art.1 comma 745 e seguenti;

Tenuto conto di tutto il portato della di Legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote Imu, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Dato inoltre atto che in sede di predisposizione del bilancio di previsione il gettito calcolato in base al fabbisogno finanziario da parte dell'Ente, stimato e calcolato a seguito degli indirizzi dell'organo amministrativo nonché dalle stime elaborate dal servizio Tributi, al netto del F.S.C. nonché della nuova e rielaborata determinazione delle singole capacità fiscali, ammonta ad € 4.150.000,00;

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19 e la crisi economica che tale contingenza ha comportato;

Richiamato il decreto legge n. 34 del 19/05/2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che prevede espressamente **l'**abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte;

Dato atto che tale agevolazione comporterà un minor gettito per circa 65.000,00 euro e che tale minore entrata verrà recepita nella prima variazione di bilancio utile dando atto che si stanno già predisponendo le manovre finanziarie necessarie per mantenere in equilibrio la gestione del bilancio nel corrente esercizio;

Vista la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art.1, comma 779 ai sensi del quale per l'annualità 2020 i Comuni, in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 all'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'art.172, comma 1, lettera c), del t.u.e.l., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere delle aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 2020.

Visto l'art.107, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) che ha, ulteriormente differito in sede di conversione con legge n.27 del 24 aprile 2020, il termine al 31 luglio 2020;

Dato atto che l'art. 1 comma 779 della legge finanziaria 2020 in materia di approvazione del regolamento e delle aliquote Imu per l'annualità 2020 consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 18 febbraio 2020, limitatamente all'annualità 2020, dalla necessaria allegazione del prospetto di cui al comma 757, quale condizione di efficacia della deliberazione adottata;

Vista la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio preventivo 2020/2022;

Dato atto che la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 5 dell'odg) è stata accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e con l'unanime consenso dei Consiglieri, con la trattazione del punto n. 4 "*Approvazione regolamento IMU ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 738*", per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Udite, come da integrale registrazione audio digitale in atti conservata, secondo quanto già riportato nell'odierno atto deliberativo n. 19 "*Approvazione regolamento IMU ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 738*":

- l'illustrazione e le ulteriori precisazioni del sindaco, Franca Filippini, l'intervento del consigliere Alessandro Skuk (gruppo *Partito Democratico*), la motivata dichiarazione di voto di astensione pronunciata dal consigliere Luca Vecchiettini (capogruppo *Lega Salvini Premier*) su regolamento ed aliquote IMU, ed infine le ragioni a supporto dei voti favorevoli su entrambi i punti in discussione enunciate dal consigliere Consuelo Tinti (capogruppo *Partito Democratico*;

Acquisiti, ai sensi del vigente art.49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n.267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con votazione eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, con il risultato di n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vecchiettini, D'Oristano, Tovoli, Nanni);

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per il **2020** come segue:

- **6 per mille** per le unità adibite ad abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

  Di applicare la detrazione di **€ 200,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

- **7,6 per mille** per i proprietari immobiliari che diano corso all'accordo decentrato territoriale a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della legge n.431/1998, art. 2 comma 3, (Canoni concordati) previa accettazione, rispetto ed applicazione dell''accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato per i Comuni dell'Area Metropolitana di Bologna del 26/09/2017, siglati dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione, concedendo unità immobiliari interamente locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze. Al fine dell'applicazione delle agevolazioni Imu sul territorio di Pianoro, con Determinazione Dirigenziale n.335 del 05/04/2018 di è deciso di rendere obbligatoria l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni territoriali della proprietà edilizia e dei conduttori

solamente per i nuovi contratti di locazione a canone concordato che siano stati stipulati dal giorno 1 maggio 2018 in avanti; tutti i contratti stipulati fino a quella data non necessitano di tale attestazione, fatto comunque salvo il potere di verifica e accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicazioni delle agevolazioni prevista in materia di Imu da parte dei preposti Uffici comunali; Per poter beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

- 10,6 per mille per le unità immobiliari ad uso residenziale (categoria catastali da A/1 ad A/9 e C/6,C/2,C/7) non adibite ad abitazione principale e pertinenza, comprese le ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima per categoria C/6, C/2, C/7 (es: 2°garage di abitazione principale, nonché le categorie catastali C/6,C/2,C/7 non collegate ad unità abitativa) ed in particolare:

per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (con le ulteriori condizioni previste dalla normativa);

per le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di canone concordato ma non adibite ad abitazione principale dell'occupante (con le ulteriori condizioni previste dalla normativa)**;**

- **9,6 per mille** per tutte le altre tipologie di immobili (es: categoria catastale B, immobili a destinazione produttiva cat catastale D, C compresa la cat. catastale C/2 ad uso produttivo ed aree edificabili).

- **1,0 per mille** per i fabbricati rurali strumentali utilizzati per lo svolgimento di un'attività agricola;

- **2,5 per mille** relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

L'imposta municipale unica si applica con riduzione:

a) riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;

b) riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di lusso.

L'imposta municipale unica non si applica:

- All'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, perchè equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze; la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ai terreni agricoli;
- a tutte le ulteriori esenzioni previste per legge.

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura dell'ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

In relazione all'urgenza con ulteriore separata votazione eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, con il risultato di n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vecchiettini, D'Oristano, Tovoli, Nanni), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 22 DEL 21/05/2020

<table>
<tr><td rowspan="2">IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA</td><td colspan="2">In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, parere:
FAVOREVOLE</td></tr>
<tr><td>Pianoro, 25/05/2020</td><td>IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA

Laura Ciancabilla</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">IL RESPONSABILE FINANZIARIO</td><td colspan="2">In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, parere:
FAVOREVOLE</td></tr>
<tr><td>Pianoro, 25/05/2020</td><td>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Laura Ciancabilla</td></tr>
</table>

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Gabriele Minghetti

Il Segretario Generale
Luisa Musso

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).